

**COMUNE DI BRANZI**  
**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ATTIVITA'**  
**DI ACCONCIATORE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.      del

## Sommario

Art. 1 Premesse.....	3
Art. 2 Oggetto del regolamento .....	4
Art. 3 Definizione .....	4
Art. 4 Attività di vendita.....	4
Art. 5 Titolo professionale .....	4
Art. 6 Responsabile tecnico .....	5
Art. 7 Avvio, subingresso e trasferimento dell'attività.....	5
Art. 8 Sospensione e cessazione dell'attività.....	5
Art. 9 Luogo di svolgimento dell'attività.....	6
Art. 10 Attività a fini didattici o di dimostrazione.....	6
Art. 11 Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività .....	7
Art. 12 Obbligo e modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico .....	8
Art. 13 Orari di apertura e di esercizio dell'attività .....	8
Art. 14 Regime sanzionatorio .....	8
Art. 15 Sospensione .....	8
Art. 16 Divieto di prosecuzione di attività .....	9
Art. 17 Disposizione transitoria .....	9
Art.18 Entrata in vigore .....	9

## Art. 1 Premesse

1. Il presente Regolamento è approvato al fine di tutelare la professionalità dell'impresa di acconciatore e il diritto alla qualità del servizio al consumatore finale.
2. Le fonti normative di riferimento sono:
  - Legge n. 443 del 1985 - Legge quadro per l'artigianato
  - Legge n. 713 del 1986 - Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici
  - Legge Regione Lombardia n. 73 del 1989 - Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo
  - D. Lgs. n. 114 del 1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
  - Legge n. 174 del 2005 - Disciplina dell'attività di acconciatore
  - Direttiva 123/2006/CE - Relativa ai servizi nel mercato interno
  - Legge n. 1233 del 2007 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
  - D. Lgs. n. 81/9 del 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  - Legge Regione Lombardia n. 8 del 2009 - Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda
  - Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici
  - Legge Regione Lombardia n. 6 del 2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
  - D. Lgs. n. 59 del 2010 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
  - Regolamento Regionale n. 6 del 2011
  - Legge Regione Lombardia n. 3 del 2012 - Disposizioni in materia di artigianato e commercio
  - D. Lgs. n. 147 del 2012 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno
  - Legge Regione Lombardia n. 11 del 2014 - Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività
  - D. Lgs. n. 204 del 2015 Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
  - Regolamento Regionale n. 5 del 2016
  - D. Lgs. n. 8 del 2016 - Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014 n. 67
  - Linee guida Servizio Igiene e Sanità Pubblica "Attività di servizio alla persona" del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – ATS Bergamo e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 2 Oggetto del regolamento**

1. Oggetto del presente Regolamento è l'esercizio delle attività di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
2. Il presente Regolamento disciplina anche le attività di acconciatore svolte in club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le attività gestite dalla Pubblica Amministrazione in base a norme speciali, quali ad esempio, quelle che si svolgono presso caserme delle Forze Armate, istituti penali, etc. rivolte esclusivamente ai membri della convivenza.
4. L'attività di acconciatore è disciplinata dal Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6. Il presente Regolamento disciplina l'attività di acconciatore in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di norma vigenti in materia (articolo 1 del presente Regolamento).

## **Art. 3 Definizione**

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Le imprese di acconciatura, oltre alle prestazioni di cui al precedente comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

## **Art. 4 Attività di vendita**

1. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59' e nella legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere'.

## **Art. 5 Titolo professionale**

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, della legge 174/2005 ed eventuali modifiche e integrazioni successive.
2. Il possesso del titolo di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex.

## **Art. 6 Responsabile tecnico**

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
3. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.

## **Art. 7 Avvio, subingresso e trasferimento dell'attività**

1. L'avvio, il subingresso e il trasferimento dell'attività di acconciatore sono soggetti alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 'Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività', utilizzando la modulistica unica regionale.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - a) Fotocopia documento identità del gestore
  - b) Eventuale atto attributivo dei poteri di rappresentanza e fotocopia dei documenti del delegato, nel caso in cui la domanda non sia presentata dal Gestore, ma da un diverso soggetto delegato dal Gestore (Procuratore)
  - c) Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (autocertificazione e/o attestati dei corsi svolti) + copia del suo documento di identità
  - d) Scheda allegata al Modulo di SCIA relativa ai requisiti professionali per attività di servizi alla persona
  - e) Attestazione versamento spese istruttoria
  - f) Planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, indicante la disposizione dei macchinari/impianti
  - g) Copia del contratto di affitto, in caso l'attività venga svolta in locali non di proprietà.
3. Preliminarmente alla presentazione della SCIA, è necessario essere in possesso dei titoli abilitativi rilasciati da altri enti, e necessari ai fini dello svolgimento dell'attività ai sensi delle normative vigenti.
4. La segnalazione di inizio attività deve essere tenuta a disposizione nei locali per i quali è stata presentata ed esibita ai funzionari ed agenti incaricati del controllo.

## **Art. 8 Sospensione e cessazione dell'attività**

1. L'attività di acconciatore può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP. Al termine dell'anno di proroga, vengono concessi all'impresa sessanta giorni entro cui comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
2. È onere del titolare dare tempestiva comunicazione dell'eventuale riapertura anticipata dell'attività o del protrarsi della sospensione, nelle modalità di cui sopra.

3. È altresì onere del titolare comunicare la sospensione dell'attività alla clientela, mediante un apposito cartello visibile dall'esterno del locale.
4. La cessazione è soggetta a comunicazione al SUAP ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 'Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività', utilizzando la modulistica unica regionale.

#### **Art. 9 Luogo di svolgimento dell'attività**

1. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente nel caso:
  - a) di sua malattia o altro impedimento fisico;
  - b) di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
  - c) di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali.
4. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.
5. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.
6. L'esercente l'attività di acconciatore può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad acconciatori ed estetisti, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina. Nel caso in cui gli spazi siano utilizzati da estetisti, tali spazi devono rispettare i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento regionale 5/2016 per i locali in cui si svolge l'attività di estetista.
7. L'esercizio congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista, sia ad opera di differenti imprese ai sensi del comma 6, che ad opera della medesima impresa, è soggetto alla presentazione di apposita SCIA per entrambe le attività.

#### **Art. 10 Attività a fini didattici o di dimostrazione**

1. È ammesso lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1 del presente Regolamento, a fini didattici o di dimostrazione.
2. Le attività esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva al Comune, con indicazione della tipologia di evento promozionale e dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla legge n. 174/05 in possesso della qualifica professionale.
3. Le prestazioni, se erogate dagli allievi, sono svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
4. Le attività didattiche non possono essere effettuate in locali autorizzati all'esercizio dell'attività, salvo il caso in cui si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al solo

personale dipendente dell'impresa di acconciatura. In tal caso, gli aggiornamenti o corsi sono effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse, previa comunicazione al Comune.

#### **Art. 11 Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività**

1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, tra cui i seguenti requisiti:
  - a. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature.
  - b. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, essere sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
  - c. Gli esercizi devono essere dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell'attrezzatura utilizzata, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
  - d. Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della legge n. 713/86 e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
  - e. Il personale deve:
    - essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
    - assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice).
  - f. La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.
  - g. Per ogni sede operativa dell'impresa deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell'esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell'esercizio e degli stessi operatori.
  - h. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ATS competente.

## **Art. 12 Obbligo e modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico**

1. I prezzi e delle tariffe professionali applicate per il servizio di acconciatore devono essere esposte all'interno del locale in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

## **Art. 13 Orari di apertura e di esercizio dell'attività**

1. Gli orari giornalieri e le eventuali giornate di chiusura sono autonomamente stabiliti dal titolare dell'attività, in conformità a quanto previsto per le attività produttive dalla vigente normativa.
2. Gli esercizi ubicati nei centri commerciali osservano, di norma, l'orario di attività delle strutture in cui si trovano.
3. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario di attività e le eventuali giornate di chiusura, in modo da essere ben visibili all'interno e all'esterno dei locali.

## **Art. 14 Regime sanzionatorio**

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla Legge 174/2005, dal Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6 e dal presente regolamento che disciplinano l'esercizio dell'attività nonché in caso di mancata presentazione della SCIA o della comunicazione di sospensione dell'attività di cui all'articolo 8, comma 4, sono irrogate dal Comune le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 della Legge 174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il mancato rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro'.
3. La commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti di cui al Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici è soggetta alle sanzioni previste dal combinato disposto del decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204 'Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici' e del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 'Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014 n. 67'.

## **Art. 15 Sospensione**

1. In caso di accertata violazione delle disposizioni della Legge 174/2005, dal Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6 e dal presente regolamento che disciplinano l'esercizio dell'attività, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 241/90 in ordine ai provvedimenti che l'Ente può adottare a seguito dell'accertata carenza dei requisiti sostanziali della SCIA, il Comune può altresì, previa diffida, adottare motivato provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo massimo di 20 giorni a seconda della gravità dell'accertata violazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, decorso il termine di sospensione stabilito nel provvedimento, il titolare può riattivare l'esercizio.



#### **Art. 16 Divieto di prosecuzione di attività**

1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni della normativa di settore, del presente regolamento ovvero dei regolamenti comunali che disciplinano l'esercizio dell'attività, il comune può adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo (articolo 8 bis della Legge 689/1981).

#### **Art. 17 Disposizione transitoria**

1. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno l'obbligo di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di acconciatore, come stabiliti dagli articoli precedenti, entro 12 mesi. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 12 mesi per cause non imputabili all'interessato.
2. Decorso tale termine in caso di accertata violazione dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal presente regolamento, a prescindere dalla data dell'attivazione dell'esercizio.

#### **Art.18 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.